

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3756 del 06/10/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a RL per lo stabilimento sito in comune di Imola, Loc. Linaro, via Sbago n° 19
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3855 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a RL per lo stabilimento sito in comune di Imola, Loc. Linaro, via Sbago n° 19

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a RL per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, Loc. Linaro, via Sbago n° 19 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell' ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl, c.f 00287060370 e p. iva 00498341205, avente sede legale in comune di Imola, via Cà di Guzzo e stabilimento in comune di Imola, Loc. Linaro, via Sbago n° 19, ha presentato in data 24/12/2015⁸ al Suap del comune di Imola una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di produzione materiali ghiaiosi, calcestruzzo e conglomerati bituminosi.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁹ rilasciata dalla Provincia di Bologna e tutt'ora vigente e delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali¹⁰ ; per tali matrici ambientali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione attualmente autorizzata.

Tra le altre matrici ambientali ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale è richiamata la comunicazione in procedura semplificata relativa ad attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006 e la conseguente iscrizione al registro provinciale rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n° 82564 del 03/06/2013. Al riguardo si precisa che dalle tipologie riportate nella scheda tecnica recupero rifiuti allegata alla domanda di AUA, sono state stralciate quelle di seguito elencate, poiché oggetto di divieto di prosecuzione notificato dalla Provincia di Bologna alla ditta tramite nota PG n° 84024 del 28/05/2014. Il divieto di prosecuzione riguarda le seguenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi elencate nell'allegato 1 suballegato 1 al Decreto Ministeriale Ambiente 05/02/1998 e s.m., diverse da quelle che prevedono l'utilizzo diretto dei rifiuti per

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/294 del 13/01/2016, **pratica SINADOC n°3905 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 25216 del 26/02/2001 modificato con PG n° 143701 del 25/08/2003

¹⁰ Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali rilasciate dal Comune di Imola con atti n° 2012000155 del 24/09/2012 e n°42 Prot 28789 del 29/06/2012

la formazione o realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali:

- 4.1.3 lett. h) - 4.4.3 lett. e) - 5.17.3 lett. e) - 7.1.3 lett. c) - 7.2.3 lett. f) - 7.5.3 lett. c) -
- 7.6.3 lett. b) - 7.10.3 lett. e) - 7.11.3 lett. d) - 7.25.3 lett. i) - 7.31. bis.3 lett. c) - 13.2.3 lett. d)

In data 30/09/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Imola ¹¹ in merito al rinnovo in AUA delle autorizzazioni allo scarico di reflui domestici in acque superficiali.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Parere SUAP Comune di Imola agli atti con PGBO/2016/18255 del 30/09/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl - Comune di Imola - Loc. Linaro, via Sbago n° 19

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione materiali ghiaiosi, calcestruzzo e conglomerati bituminosi svolta dalla società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, Loc. Linaro, via Sbago n° 19, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) La società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CONGLOMERATO BITUMINOSO LM34

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³ (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³ (*)
Composti organici volatili (come C organico totale)	50 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

(*) I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto il combustibile utilizzato e gas metano

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CONGLOMERATO BITUMINOSO EM220

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³ (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³ (*)

Composti organici volatili (come C organico totale) 50 mg/Nm³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.
(*) I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto il combustibile utilizzato e gas metano

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	saluaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Le analisi periodiche potranno essere sostituite dalla registrazione in continuo dei dati misurati dal pressostato differenziale . I tabulati di tali registrazioni dovranno essere tenute a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3) Entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto le prese di campionamento di tutti i punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- 4) L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 5) La società Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per tutti i punti di emissione.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 6) I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta Cooperativa Trasporti Imola Soc.

Coop. a rl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

- 7) Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl - Comune di Imola - Loc. Linaro, via Sbago n° 19

ALLEGATO B

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti
non pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A., dell'impresa **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL** - Codice Fiscale **00287060370** e P.IVA **00498341205** Sede legale Via Cà di Guzzo 1 in Comune di Imola (BO), Impianto in **Via Sbago, 19** in **Comune di Imola (BO)**.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3**.

1. Motivazione

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL, ha presentato, in data 24/12/2015 in sede di istanza di A.U.A. e tramite il S.U.A.P. del Comune di Imola, comunicazione di rinnovo attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di materiali ghiaiosi, calcestruzzi e conglomerati bituminosi, relativamente all'impianto di Via Sbago, 19 - Comune di Imola (BO).

In data 13/01/2016 è pervenuta, per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Imola², istanza di Autorizzazione Unica ambientale (A.U.A.), agli atti di ARPAE al PGB0/2016/294 del 13/01/2016.

2. Attestazione

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL**, C.F. **00287060370** e P. Iva **00498341205**, sede legale in Via Cà di Guzzo 1 ed impianto in Via Sbago, 19 in Comune di Imola (BO), nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n. **PGB0/2016/294 del 13.01.2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Con Pg del Comune di Imola n. 877 del 11.01.2016.

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

			t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	50870
TIPOLOGIA	4.1.3 c-f	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie di produzione del fosforo, scoria Cubilot CER: 060902 – 100601 – 100602 – 100809 – 108011 – 101003	
TIPOLOGIA	4.4.3 b	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe e materiali ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse CER: 100201 – 100202 – 100903	
TIPOLOGIA	5.17.3 c	Loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 CER:100202	
TIPOLOGIA	7.1.3 a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311-170101 – 170102 – 170103 – 170107 - 170802 - 170904 - 200301	
TIPOLOGIA	7.2.3 b-d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010399 - 010408 - 010410 – 010413	
TIPOLOGIA	7.3.3 b	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti CER: 101201 – 101206 – 101208	
TIPOLOGIA	7.5.3 b	Sabbie esauste CER: 101099-101299	
TIPOLOGIA	7.6.3 a-c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302 – 200301	
TIPOLOGIA	7.8.3 c	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura CER: 060316 – 070199 – 161102 – 161104 – 161106	
TIPOLOGIA	7.9.3 d	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio CER:161106	
TIPOLOGIA	7.11.3 a-c	Pietrisco tolto d'opera CER:170508	
TIPOLOGIA	7.25.3 e-h	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi CER: 100299 - 100906 – 100908 – 100910 – 100912 – 161102 – 161104 –	
TIPOLOGIA	7.27.3 d-f	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia CER: 100208 - 100299	
TIPOLOGIA	12.12.3 d	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi CER: 100214 - 100215	
TIPOLOGIA	13.1.3 b	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali CER: 100101 – 100102 – 100103 – 100115 – 100117	
TIPOLOGIA	13.2.3 a	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere CER: 100101 – 100103 – 100115 – 100117 – 190112 - 190114	

Operazione di recupero R5

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- b) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 50.870 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia **4.1.3 c**: massimo 500 t/anno (produzione di conglomerati bituminosi);
- tipologia **4.1.3 f**: massimo 200 t/anno (produzione di conglomerati cementizi);
- tipologia **4.4.3 b**: massimo 15.000 t/anno (produzione di conglomerati cementizi);
- tipologia **4.4.3 b**: massimo 25.000 t/anno (produzione di conglomerati bituminosi);
- tipologia **7.2.3 b**: massimo 500 t/anno (utilizzo del granulato per produzione di conglomerati bituminosi);
- tipologia **7.2.3d**: massimo 22.000 t/anno (ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea);
- tipologia **7.3.3 b**: massimo 46.950 t/anno (frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte, nell'industria lapidea);
- tipologia **7.5.3 b**: massimo 500 t/anno (produzione di conglomerati per l'edilizia);
- tipologia **7.6.3 a**: massimo 50.230 t/anno (produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo o a freddo);
- tipologia **7.8.3 c**: massimo 5.000 t/anno (produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi);
- tipologia **7.9.3 d**: massimo 400 t/anno (produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi);
- tipologia **7.11.3 a**: massimo 5.000 t/anno (produzione di conglomerati cementizi);
- tipologia **7.11.3 c**: massimo 5.000 t/anno (frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione ed integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea);
- tipologia **12.12.3 d**: massimo 8.800 t/anno (produzione di conglomerati bituminosi);
- tipologia **13.2.3 a**: massimo 100 t/a (produzione di conglomerati cementizi);
- tipologia **7.25.3 e**: massimo 1.100 t/anno (produzione di conglomerati per l'edilizia);
- tipologia **7.25.3 h**: massimo 10.000 t/anno (produzione di conglomerati bituminosi);
- tipologia **7.27.3 d**: massimo 370 t/anno (produzione di conglomerati per l'edilizia);
- tipologia **7.27.3 f**: massimo 1.000 t/anno (produzione di conglomerati bituminosi).

- d) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

Condizioni generali

- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- g) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

4. Avvertenze

- a) Poiché l'attività insediata ricade in territorio classificato dal PTCP come aree ad alta probabilità di inondazione del Fiume Santerno, (vedi art. 4.5 del PTCP) e in tali aree sono precluse attività di recupero di rifiuti, quale quella in oggetto, **in base alla norme tecniche di attuazione del PTCP vigente non sarà possibile concedere alcuna variazione all'attività esistente.**
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 387,34 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario

Banca Unicredit spa - sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.

5. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività e successive variazioni, è quella acquisita agli atti della Provincia di Bologna ai Pg. n. 213471 del 22/05/2008, integrata con il Pg. 429145 del 17/12/2009 e il Pg. n. 75072 del 21/05/2013.

⁹Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. a rl - Comune di Imola - Loc. Linaro, via Sbago n° 19

ALLEGATO C

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento produttivo sito in comune di Imola, Loc. Linaro, via Sbago n° 19 e recapitanti in fosso poderale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal comune di Imola con il parere favorevole Prot n° 13564 del 06/04/2016 relativo al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico n° 42 del 29/06/2012 e n° 2012000155 del 24/09/2012, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 13564

Imola, 6 aprile 2016

NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE SU SUOLO

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 49803 del 24.12.2015, presentata dal Sig. Fabio Piancastelli, in qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Trasporti Imola Srl (C.F. 00287060370) con sede legale a Imola in Via Ca' di Guzzo e sede operativa in Via Sbago 19, per la matrice scarico delle acque domestiche su suolo;
- viste le autorizzazioni allo scarico rilasciate da questo Comune n. 42 del 29.06.2012 e n. 2012000155 del 24.09.2012 con scadenza dopo 4 anni, pertanto ancora in corso di validità;
- ritenuto di considerare che nella richiesta di rinnovo di AUA è contenuta la dichiarazione di assenza di modifiche rispetto alle autorizzazioni precedentemente rilasciate e soprarrichiamate;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

a scaricare le acque domestiche su suolo a Imola in Via Sbago 19, sede operativa della Cooperativa Trasporti Srl.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) - 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



CITTÀ DI IMOLA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE



AUTORIZZAZIONE N. 2012000155
PER SCARICO NON IN PUBBLICA FOGNATURA

(TRATTASI DI FABBRICATO RESIDENZIALE CON SCARICO REFLUI DOMESTICI IN FOSSO PODERALE)

Vista la domanda di rilascio dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue **DOMESTICHE**
come da Prot. n. **7583** del **16/02/2012**
presentata dal Sig. **MARTELLI TIZIANO** Codice Fiscale **MRTTZN51E31C121E**
per conto di **COOP.TRASPORTI IMOLA SCRL** Cod.Fisc./P.Iva **00287060370**
relativa al fabbricato ad uso **Residenziale**
ubicato in questo Comune in **VIA SBAGO** n.ro civico **19**
censito al catasto fabbricati al Foglio **196** Mapp. **22**

- Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- Vista la Legge Regionale 29 gennaio 1983 n.7 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs 03 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 22;
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- Vista la D.G.R. n. 1053/03;
- Viste le vigenti linee guida A.R.P.A. sul tema "Il trattamento degli scarichi idrici di insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura;
- Considerato che l'istruttoria della relativa pratica si è favorevolmente conclusa col parere favorevole del Responsabile dell'A.R.P.A. di Imola in data 10/08/2012 con P.G. n. 36817 e del Servizio Gestione Urbanistica del 21/08/2012

SI AUTORIZZA PER 4 ANNI

il richiedente **MARTELLI TIZIANO** Cod. Fisc. **MRTTZN51E31C121E**
nato a **CASTEL GUELFO -BO-** il **31/05/1951**
residente in **VIA CA' DI GUZZO, 1** **40026** **IMOLA**
ad immettere **Fosso Poderale**

in esecuzione del progetto allegato alla domanda su citata e delle eventuali integrazioni, le acque reflue domestiche per le quali è stata richiesta l'autorizzazione nonché le acque meteoriche provenienti dall'insediamento adibito a civile abitazione indicato in premessa.

E' FATTO OBBLIGO



1. Di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura, che qui si intendono tutte richiamate;
2. Di rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un inquinamento anche temporaneo;
4. Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
5. Di non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi;
6. Di effettuare i lavori di adeguamento impiantistico previsti dalla presente autorizzazione entro 120 giorni dalla data del rilascio della presente autorizzazione e comunque previa attivazione dello scarico

Di osservare le seguenti ulteriori Prescrizioni :

- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine;
- Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché svuotamento e controlavaggio del letto e della massa filtrante del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale;
- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- Il fosso poderale, individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali e inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali;
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.

Si fa presente inoltre che:

- Ai sensi del Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione, nel caso vengano realizzati nuovi tratti di rete fognaria in zone precedentemente sprovviste di rete fognaria nera pubblica, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere entro due anni a completare le opere di allacciamento a tale rete. Per ragioni di tutela igienico-ambientale potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con tempi diversi di esecuzione, con apposita ordinanza sindacale. La non ottemperanza dei termini da parte dei destinatari potrà comportare l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute verso gli stessi ai sensi del R.D. 14/04/1910 n°639, nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori;
- Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
- L'Autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.
- **L'assenza di autorizzazione allo scarico o il suo mancato o tardivo rinnovo, sarà punito con l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 c. 2 del Dlgs. 152/2006, che attualmente sono da € 6.000,00 a € 60.000,00; nel caso di edifici isolati ad uso abitativo da € 600,00 a € 3.000,00, salvi eventuali effetti penali.**

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva a disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezione e verifiche dell'impianto interno di fognatura;
- La revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte;

COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO N. 1 COPIA COMPLETA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DELLA RELATIVA PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA.

IMOLA 24/09/2012

IL DIRIGENTE
(Bartoli Ing. Fulvio)

pag 2 di 3



CITTÀ DI IMOLA

AUTORIZZAZIONE N. 2012000155

per scarico reflui non in pubblica fognatura

U.O. Ambiente – Via Cogne 2 (Piano Terra) – 40026 – Imola (BO)

Telefono 0542/602535 – 0542/602531 Fax 0542/602259 Email: ambiente@comune.imola.bo.it

Posta certificata: comune.imola@cert.provincia.bo.it

Apertura al pubblico nei giorni: Martedì ore 9.00/13.00 15.00-17.00

Giovedì ore 9.00/13.00

Per il rilascio autorizzazioni rispettare l'orario di ricevimento dell'ufficio tecnico.


FIRMA LEGGIBILE PER RICEVUTA

DATA DEL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE

4/10/12

DIRITTI ESATTI EURO 0,52 N.RO

260/12





CITTÀ DI IMOLA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Prot. n. 28789

MACCARELLI



AUTORIZZAZIONE N.62
ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO SU SUOLO
DA ATTIVITA' PRODUTTIVA

IL DIRIGENTE

- vista la richiesta pervenuta in data 16/02/2012 prot. 7494 a firma del Sig. Martelli Tiziano (P.IVA 004998341205) in qualità di legale rappresentante della COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA srl con sede a Imola in via Cà di Guzzo 1 per acquisire l'autorizzazione a scaricare le acque reflue di tipo domestico su suolo provenienti da fabbricato di servizio al cantiere di trasformazione degli inerti sito a Imola in Via Sbago 19 (Foglio 196 mapp. 40);
- vista la comunicazione di avvio di procedimento prot. 9780 del 01/03/2012;
- visto il parere favorevole condizionato del Servizio ARPA – distretto imolese, prot. n.PGBO/2012/0007714 del 7/06/2012, registrato al prot. del Comune n.27860 in data 22/06/2012 allegato e costituisce parte integrante e sostanziale di questa autorizzazione;
- visto l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- vista la delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003;
- vista la decisione dirigenziale n. 99 del 21/04/2005 del Comune di Imola;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare gli artt. 124 e 125 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

AUTORIZZA
CON VALIDITA' NON SUPERIORE A QUATTRO ANNI

il Sig. Martelli Tiziano in qualità di legale rappresentante ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA srl a scaricare le acque reflue di tipo domestico su suolo provenienti da fabbricato di servizio al cantiere di trasformazione degli inerti sito a Imola in Via Sbago 19, come di seguito definito:

- trattasi di edificio ad uso servizi per un totale di 5 abitanti equivalenti, il cui carico proviene unicamente da servizi igienici e cucine;
- la rete delle acque meteoriche dei tetti separata confluisce in un fosso di scolo poderalo. La acque meteoriche dei piazzali permeabili non vengono raccolte;
- il sistema di smaltimento dei reflui domestici prevede un pretrattamento mediante pozzetto degrassatore a servizio dello scarico provenienti dal locale mensa e 2 fosse Imhoff per i reflui provenienti dai servizi igienici e trattamento secondario con filtro batterico anaerobico dimensionato per 5 abitanti equivalenti.

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV* piano) - 40026 Imola (BO)
Responsabile del servizio: Dott.ssa Federica Degli Esposti
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Benvenuti
Informazione e visione atti: Palmizi Patrizia
tel. 0542-25287 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@pec.comune.imola.bo.it
Orario: martedì 8.30 - 13.00
giovedì 8.30 - 13.00

19





RICHIAMA

le seguenti indicazioni e prescrizioni che ARPA ha indicato nel parere tecnico e che il titolare dello scarico dovrà osservare:

1. Vengano posizionati i pozzetti degrassatori a servizio degli scarichi di acque saponose (lavandini, docce) provenienti dai servizi igienici come previsto dalla DGR n. 1053/2003.
2. Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e dei pozzetti di raccordo/ispezione nonché il controlavaggio del filtro anaerobico con periodicità almeno annuale. I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal Dlgs n. 152/2006 s.m.i.
3. Lo smaltimento delle acque di scarico non deve provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamento ad eventuali falde freatiche superficiali.

E' FATTO OBBLIGO

4. di rispettare le indicazioni e prescrizioni richiamate nell'autorizzazione che il titolare dello scarico dovrà conservare e rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo unitamente alla planimetria aggiornata del fabbricato con indicata le rete fognaria fino al punto di immissione nello scolo;
5. di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
6. ai sensi dell'art.124 Dlgs.n.152/2006 e s.m.i. ogni eventuale modificazione che intenda apportare alle immissioni autorizzate e al sistema di convogliamento delle acque agli scarichi stessi comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
7. nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il titolare di questa autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione a questa amministrazione comunale ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
8. qualora la zona venga dotata di pubblica fognatura si dovrà procedere immediatamente all'allacciamento dello scarico dei reflui provenienti dall'insediamento.
9. la realizzazione dell'opera edilizia oggetto di questa autorizzazione potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e comunali. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Dlgs n. 152/2006, parte III e s.m.i. l'autorizzazione allo scarico è valida quattro anni dalla data del rilascio.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare un anno prima del succitato termine di scadenza la domanda di rinnovo al Comune di Imola. (La domanda va presentata utilizzando la modulistica in uso presso il Comune).



CITTÀ DI IMOLA

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto di questa autorizzazione.

Inoltre l'azienda dovrà valutare la modalità di utilizzo dei piazzali esterni, se vengono svolte lavorazioni e/o depositi di materie prime e rifiuti, al fine di determinare se sussiste l'obbligo o meno di adeguare i propri scarichi di dilavamento piazzali alla vigente normativa regionale, la DGR n.286/2005 e la DGR "Linee Guida" n.1860/2006.

La presente autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico e inviata in copia ad ARPA – distretto imolese.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'atto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Imola, 29 GIU. 2012



Il dirigente
Giorgio Benvenuti



Allegati:

- copia parere ARPA
- fascicolo con domanda e relazione tecnica
- planimetria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.